

## **Studio Tecnico Per. Ind. Franco Pacini**

**Specialista in Acustica&Vibrazioni**


**Consulente Tecnico del Tribunale di Genova**

**Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art.2,c.7 L447/95- D.Dle296)**

**Via Cairoli 43A/5 16030 Sori (Genova)**

**C.F. PCNFNC59H27E625O**

**P.IVA03770790107**



### **"Incongruenza... Incompetenza ?"**

A cosa servono tante leggi sul Rumore?

Sessanta leggi, comprese quelle Regionali, Provinciali e varie che non sto ad elencare.

In Italia stiamo vivendo una situazione caotico-legislativa...troppe leggi e male applicate...sto parlando sempre dal punto di vista "RUMORE".

Già ai tempi degli antichi "Romani" c'erano problemi di rumore, documentati tra l'altro da alcuni Saggi Latini....ma nulla vieta vi fossero anche 4000 anni fa dei cinesi...che avessero avuto lo stesso problema, anche a quel tempo gli uomini avevano le orecchie.

La "gente normale" (scusate l'espressione ma è proprio il linguaggio della "gente" che va sentito), crede che i decreti e decretini "lanciati" dal DPCM 1 marzo 1991 servano a tutelare gli interessi dei cittadini, ma non è così.

E' un errore costante, che ritroviamo in ogni luogo e forma.

Pensiamo ai fatti... Dal 1 marzo 1991 ad oggi sono trascorsi oltre 10 anni e la qualità della nostra rumorosa vita non è certamente migliorata.

Problema di incongruenze ? Ecco alcuni esempi.

Non ci bastano le guerre che viviamo in TV, i film violenti con tanto rumore, ci servono i "botti". Ragazzini, che lanciano questi "botti", vicino ad ignari passanti, e fanno "fischiare" le loro orecchie per qualche ora. E tutti dicono...ma è tradizione popolare...come alle Sagre o alle feste patronali....oggià!!! Eppure, questi prodotti, venduti da tabacchini o altro, sono in "Libera Vendita" (quindi anche a minorenni) come da estratto dalla seduta n.5/2122 del 9/3/89 Ministero degli Interni oppure conforme a quanto prescritto dal D.M.559 del 9 aprile 1985. Se osserviamo le date sono TUTTE antecedenti ai decreti sul Rumore ...: il primo DPCM sul rumore è del 1 marzo 1991! La massima espressione circa i "botti", com'è logico, si ha come sempre... il 31 dicembre alle 24, fino a decrescere con l'Epifania che tutti i "botti" se li porta via. E se lo stesso ignaro passante provasse a chiedere a quei ragazzini di smetterla, gli stessi risponderebbero certamente che quei "botti" si possono liberamente comperare come li possono vendere ....e non parliamo dei morti poi.... Non voglio con questo fare il moralista ma richiamare il proprio DIRITTO AL SILENZIO....ma ricordiamoci bene che in tal senso non c'è cultura e sensibilità .

Poi leggo ad esempio una lettera del Comune di Taviano del 6 nov.2002 indirizzata ad un noto Tecnico Competente : " *dalla lettura combinata degli strumenti normativi*

Tel/Fax 0185 700331

Cell. 0335 7104441

e-mail:francopacini@tin.it

## **Studio Tecnico Per. Ind. Franco Pacini**


Specialista in Acustica&Vibrazioni

Consulente Tecnico del Tribunale di Genova

Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art.2,c.7 L447/95- D.Dle296)

Via Cairoli 43A/5 16030 Sori (Genova)

P.IVA03770790107



*suddetti non si evince che la relazione previsionale di impatto acustico debba obbligatoriamente essere redatta da un tecnico competente in acustica iscritto all'apposito albo regionale. Infatti la legge 447/95 definisce come tecnico competente la figura professionale idonea ad effettuare le misurazioni, ecc.. e non fa alcuna riserva espressa in merito alle competenze per la redazione delle relazioni previsionali d'impatto acustico, lasciando intendere che, a livello previsionale e non anche di effettuazione di controllo e misurazioni, si possa accettare una dichiarazione anche autocertificata attestante che l'attività che si intende esercitare non è di alcun impatto acustico o comunque è nei limiti dei livelli sonori ammessi dalla normativa'.*

Ed ancora una decisione della giunta del Comune di Genova del 14 Nov.2002 nella quale, facendo riferimento ad una Circolare del Ministero dell'Ambiente del 9 Ott.2002 prot.4297/2002/SIAR, decide: " di seguire le indicazioni del Ministero dell'Ambiente secondo le quali le imprese sottoposte agli obblighi del D.Lgs 277/1991 (capoIV, art.38-39: protezione dei lavoratori contro rischi di esposizione al rumore durante il lavoro) e cioè le imprese che utilizzano e/o sono dotate, a rigor di logica, di macchinari ed impianti rumorosi, debbano effettuare le verifiche del rispetto dei limiti di zona previsti dall'art.11 della L.R. 12/98:

*-per le imprese non sottoposte agli obblighi del D.Lgs 277/91, si indicano, di massima i casi in cui non si ritiene necessario effettuare le verifiche dei limiti di zona, salvo che si presenti il dubbio di un superamento di detti limiti, indotto sia dall'utilizzo di macchine ed impianti evidentemente rumorosi, sia da eventuali segnalazioni in merito al fastidio arrecato dall'impresa stessa nelle aree circostanti: le attività che presentano sorgenti rumorose di tipo domestico o assimilato:*

*le attività che per loro natura e tipologia palesemente non influenzano il rumore esterno;*

*le attività che a seguito della presentazione della documentazione di previsione d'impatto acustico prevista dalla L.26.10.1995 n.447-art.8 comma 4-abbiano ottenuto l'autorizzazione all'esercizio dell'attività produttiva e nel frattempo non abbiano apportato modifiche significative, dal punto di vista dell'impatto acustico, ai macchinari o al processo produttivo per cui si è richiesta ed ottenuta l'autorizzazione:*

## **Studio Tecnico Per. Ind. Franco Pacini**


**Specialista in Acustica&Vibrazioni**

**Consulente Tecnico del Tribunale di Genova**

**Tecnico Competente in Acustica Ambientale (art.2,c.7 L447/95- D.Dle296)**

**Via Cairoli 43A/5 16030 Sori (Genova)**

**P.IVA03770790107**



*tutte le attività di tipo non industriale e non artigianale che non abbiano macchinari ubicati all'esterno e per le quali i macchinari eventualmente presenti nell'ambiente interno siano tali da non essere udibili all'esterno;*

*-di stabilire che, sempre seguendo le indicazioni del Ministero dell'Ambiente ove sia necessaria la verifica dei limiti di zona, questa vada fatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale;*

*di dare mandato ai competenti Uffici Comunali per la predisposizione degli eventuali atti amministrativi necessari. Firmato Il Sindaco Giuseppe Pericu.*

Di fronte alla "pochezza" di questi due documenti, ed a tutto quello che ne consegue, mi domando a cosa serve la Legislazione Nazionale quando con una semplice interpretazione (effettuata oltretutto da uno che Acustico NON E') viene stravolto tutto il quadro normativo e di riferimento.

31 dicembre 2002